



NOTA OPERATIVA

N. 17/2022

OGGETTO: La riforma dello sport: i decreti attuativi e i principali punti della riforma.

1. Introduzione

Lo sport, da sempre, viene ritenuto un elemento fondamentale per la socialità e la tutela della salute delle persone.

Il termine “sport” non trova alcuna specifica collocazione nella normativa della nostra Costituzione in vigore dall’anno 1948, in quanto si è ritenuto opportuno che esso trovasse la sua disciplina normativa in altri articoli della Carta costituzionale, come nell’articolo 2, nel quale si parla di “*formazioni sociali*” ove si svolge la “*personalità dell’individuo*” per giungere l’articolo 18, nel quale si richiama la libertà di associazione disponendo che: “*I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale*”.

L’importanza dello sport nella nostra società civile ha fatto in modo che venissero prodotte norme finalizzate a realizzare il decentramento a Costituzione invariata, delegando l’esecutivo alla esecuzione delle deleghe attuative. Pertanto, in base alle deleghe, l’esecutivo ha iniziato la produzione di norme organiche relative allo sport in generale ed al CONI in particolare.

Con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state individuate le competenze in materia di sport da assegnare alle Regioni e quelle che, invece, sono attribuite alla potestà dello Stato (art. 157 “Competenze in materia di sport”).

In particolare, il terzo e quarto comma dell’articolo 157 statuiscono che la vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e sull’istituto di credito sportivo resta riservata allo Stato.

In base alla delega, l’esecutivo ha emanato il decreto 242/1999 che, nell’articolo 1, dispone: “*Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali*”.

Il riconoscimento dell’importanza sociale dello Sport, nel corso del tempo, inoltre si desume dalla legge n. 280/2003, la quale, nell’articolo 1, recita: “*La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo*”.